Maggio 2013

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

- Le *news* di maggio pag. 2
- Scade l'11 giugno l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e imprese certificate pag. 4
- Imu – acconto 2013 e dichiarazione Imu pag. 6
- Il diritto annuale Cciaa 2013 pag. 10
- L'assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti e piccoli imprenditori – scelte nella prossima dichiarazione dei redditi pag. 14
- Enti non commerciali - prevalenza della sostanza sulla forma nelle verifiche di decadenza dal regime forfetario agevolato di cui alla Legge n.398/91 pag. 17
- Sisma Emilia del maggio 2012 - riapertura al 15/06/2013 per le domande di finanziamento di tributi e contributi ed estensione a quelli dovuti fino al 30/09/2013 pag. 20
- Aggiornamento del Registro Imprese per agenti e mediatori entro il termine del 30 settembre 2013 pag. 21
- I corretti limiti nell'uso del contante pag. 22
- Società tra professionisti (Stp) - disposizioni in vigore dal 22 aprile 2013 pag. 23

I formulari operativi

- *Fac simile* di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti pag. 15
- *Fac simile* di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, *broke*r assicurativi e piccole imprese pag. 16

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La richiesta dell'estratto conto debitorio ad Equitalia per la verifica delle iscrizioni a ruolo scadute pag. 24

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 maggio 2013 al 15 giugno 2013 pag. 27

CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sbloccato il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione verso le imprese

Gli artt.7, 8 e 9 del Decreto Legge n.35/13 hanno previsto importanti novità sui pagamenti dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, in particolare modificando le norme vigenti in tema di:

- certificazione telematica dei crediti;
- atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012;
- compensazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture ed appalti con somme dovute a titolo di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione.

Nonostante il carattere di "urgenza" del D.L. n.35/13, per essere operativo su tutti gli aspetti citati, è necessario attendere l'emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Una Informativa di approfondimento verrà, pertanto, pubblicata una volta che il quadro normativo sarà stato pienamente definito.

(D.L. n.35 dell'8 aprile 2013, G.U. n.82 dell'8 aprile 2013)

SPESOMETRO

Un Provvedimento stabilirà le specifiche tecniche e la nuova scadenza

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha prorogato la scadenza del 30 aprile 2013 per l'invio da parte dei soggetti passivi Iva di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. Il Provvedimento che approverà il nuovo modello di comunicazione fisserà anche la nuova scadenza per inviare i dati relativi al periodo di imposta 2012. Tra le diverse misure di semplificazione che saranno approvate sarà anche prevista la facoltà, per le società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo e per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili, di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di *leasing*, locazione e noleggio utilizzando il nuovo modello dello "spesometro" ed effettuando l'adempimento entro il nuovo termine che sarà stabilito. Rimane ferma la facoltà per tali soggetti di adempiere all'obbligo previsto per il periodo di imposta 2012 entro la scadenza ordinaria del 1° luglio 2013.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/04/2013)

NOVITÀ FISCALI

Chiarimenti sulle novità introdotte in tema di Irpef e Iva

L'Agenzia delle Entrate ha offerto i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte sia con il D.L. n.179/12, convertito dall'art.1, co.1, della L. n.221/12, che con la L. n.228/12, la c.d. "*Legge di stabilità*". Per quanto riguarda l'Irpef l'attenzione è posta alle modifiche intervenute in tema di detrazioni per carichi di famiglia, per i figli a carico, nonché quelle per le erogazioni liberali al fondo ammortamento dei titoli dello Stato. Chiarimenti vengono forniti per quanto riguarda la rivalutazione, prevista nella misura del 15%, per i redditi dominicali e agrari. Un capitolo è destinato alle novità in tema di Ivie ed Ivafe. L'imposta sul valore aggiunto occupa la maggior parte dei chiarimenti: ampio spazio è assegnato alle novità intervenute, a seguito del recepimento della direttiva n.45/2010/CE, in materia di fatturazione concernenti, ad esempio, la fattura elettronica, quella semplificata, contenuto, termini e modalità di emissione. Prime interpretazioni vengono fornite anche per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, nonché le modifiche alla determinazione della base imponibile, del volume d'affari e della disciplina connessa alle prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.12, 03/05/2013)

DIRITTO SOCIETARIO

Chiarimenti sui finanziamenti dei soci nelle società di capitali

L'Irdcec ha reso pubblico sul proprio sito il documento con il quale vengono analizzati i profili di criticità relativi ai finanziamenti dei soci nelle società di capitali, in diretta connessione con la disciplina dettata dall'2467 del Codice civile. Infatti, una delle problematiche di maggior rilievo è quella attinente le condizioni di applicazione oggettiva del principio di postergazione, in relazione sia al concetto di "*eccessivo squilibrio dell'indebitamento*" sia alla problematica delle forme indirette di finanziamento e dei finanziamenti effettuati tramite apporti in natura. Altro aspetto critico è quello attinente il perimetro soggettivo di applicazione della disciplina, essendone incerta l'estensione alle Spa. Da ultimo, il documento si sofferma sulla corretta rappresentazione contabile del finanziamento e sulla successiva imputazione a bilancio, alla luce anche della recente Sentenza n.15944/12 della Corte di Cassazione.

(Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento n.17, Aprile 2013)

ASSICURAZIONI

Comunicazione dei dati assicurativi del 2012 entro il 4 dicembre 2013

L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti e ai premi assicurativi che deve essere effettuata dalle imprese assicurative già tenute alla comunicazione di cui all'art.78, co.25 della Legge n.413/91 e dalle aziende, istituti, enti e società già obbligati alla comunicazione ai sensi dell'art.7 del DPR n.605/73. La novità principale consiste nell'unificazione dei tracciati riguardanti le informazioni soprarichiamate. Per quanto riguarda le scadenze, l'adempimento dovrà essere effettuato: in riferimento ai dati relativi all'anno 2012 entro il 4 dicembre 2013 e, in seguito, a regime entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.51770, 30/04/2013)

Oggetto: SCADE L'11 GIUGNO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E IMPRESE CERTIFICATE

Dallo scorso 11 febbraio è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Il Legislatore ha previsto che entro 60 giorni dalla sua istituzione le persone e le imprese che svolgono le attività previste dall'art.8 del DPR n.43/12, devono iscriversi a tale Registro.

➡ La scadenza originariamente prevista all'11 aprile è stata prorogata all'11 giugno 2013.

Soggetti obbligati all'iscrizione
Sono tenuti all'iscrizione al Registro **le persone** che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione.

Sono tenute alla medesima iscrizione **le imprese** che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

In caso di impresa ove alcune persone eseguono materialmente il lavoro sarà necessario iscrivere sia l'impresa che la singola persona.

Certificazione
Le persone e le imprese, dopo l'iscrizione al Registro devono ottenere un certificato rilasciato rispettivamente da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico ovvero del superamento di un *audit* presso l'impresa.

➡ Per le persone il certificato definitivo ha durata decennale, per le imprese quinquennale.

Al momento dell'iscrizione al Registro telematico, le persone e le imprese possono richiedere alla Camera di Commercio, il rilascio di un certificato provvisorio (valido 6 mesi) da usare fino al superamento dell'esame o dell'*audit*.
La richiesta del certificato deve pervenire in Camera di Commercio competente che provvederà a rilasciarlo entro 30 giorni dalla domanda.
Il certificato provvisorio non è rinnovabile e può essere richiesto solo dai soggetti che già svolgono le attività e si iscrivono entro 60 giorni dall'avvio del Registro.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può avvenire solo telematicamente tramite il portale www.fgas.it alla pagina https://scrivania.fgas.it ed è necessario disporre al momento dell'invio di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.

Effettuata l'iscrizione la Camera di Commercio rende disponibile l'attestato di iscrizione e la visura.

L'iscrizione è soggetta al pagamento di bolli nella misura di €14,62 e diritti di segreteria per €13,00 per le persone e €21,00 per le imprese.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMU – ACCONTO 2013 E DICHIARAZIONE IMU

Anche per il 2013 è dovuta l'Imu con riferimento agli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) ubicati in ciascun Comune; l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

In questi giorni il Governo ha dichiarato un impegno alla riduzione o all'eliminazione dell'Imu: si evidenzia comunque che tale intervento interesserà solo l'imposta dovuta per l'abitazione principale, mentre con ogni probabilità nessun intervento riguarderà l'imposta dovuta con riferimento agli altri immobili.

Di seguito si propongono le principali regole per la determinazione dell'Imu al fine di dar conto anche delle novità già introdotte dal 2013; si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di **fornire il più tempestivamente possibili dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti onde agevolare il calcolo dell'imposta e la predisposizione della dichiarazione Imu ove dovuta.**

Versamenti

Preliminarmente si evidenzia come da quest'anno, ad opera delle Legge di Stabilità 2013, è stata eliminata la compartecipazione erariale (lo scorso anno tutti i versamenti, ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali, erano suddivisi tra quota Comune e quota Erario): già in sede di acconto, pertanto, tutta l'imposta sarà versata a favore del Comune. Nei confronti dell'Erario sarà invece riservata la sola l'imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76 per cento (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3 per cento).

Il D.L. n.35/13 ha definito a regime le modalità per il calcolo dell'imposta:

entro il 17 giugno 2013 (il 16 è giorno festivo)	il contribuente è tenuto al versamento dell'**acconto** facendo riferimento alle aliquote pubblicate sul sito del Mef entro il 16 maggio 2013. In mancanza di tale pubblicazione i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (ossia occorrerà utilizzare le aliquote 2012);
entro il 16 dicembre	il contribuente è tenuto al versamento del **saldo** sulla base delle aliquote

2013	approvate dai Comuni per il 2013 e pubblicate entro il 16 novembre 2013 sul sito del Mef. Tale versamento va fatto a conguaglio della rata di acconto (quindi ricalcolando sulla base delle nuove aliquote l'intera imposta annuale, scomputando quanto versato in sede di acconto a giugno). In caso di mancata pubblicazione delle nuove aliquote 2013 al 16 novembre saranno confermate anche per il 2013 le aliquote dell'anno precedente e quindi, anche il saldo come l'acconto, sarà versato facendo riferimento alle aliquote 2012.

È consentito (anche se sconsigliato, viste le numerose modifiche che riguardano tale tributo) il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2013.
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24 (con utilizzo degli specifici codici tributo approvati dalla R.M. n.35/E/12). L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Aliquote
Le aliquote, come detto, sono deliberate dal Comune, comunque entro certi limiti:
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06 per cento);
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze **(su questo punto si attendono modificazioni)** l'aliquota è fissata ad un livello inferiore ed è pari allo 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Peraltro, a favore dell'abitazione principale è prevista una detrazione (che va ripartita in quote eguali tra gli aventi diritto) di € 200, incrementabile di € 50 per ciascun figlio (anche non a carico) domiciliato e residente con i genitori;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento, con un esonero per i Comuni qualificati montani secondo l'elenco stilato dall'Istat, con specifiche deroghe per le Provincie di Trento e Bolzano;
- Infine i Comuni posso differenziare l'aliquota per agevolare situazioni meritevoli. Questi aspetti vanno verificati nei regolamenti comunali.

aliquote	***Range* aliquota Imu**
ordinaria	**0,46% - 1,06%**
Abitazione principale	**0,2% - 0,6%**
Rurali strumentali	**0,1% - 0,2%**

I soggetti passivi
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;

- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare l'Imu).

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:
- il nudo proprietario (ossia quando sull'immobile è presente un usufrutto);
- l'inquilino dell'immobile (l'imposta viene versata dal titolare dell'appartamento);
- la società di *leasing* concedente (paga l'utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell'immobile);
- l'affittuario dell'azienda se l'azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell'azienda che l'ha concessa in affitto).

Gli immobili interessati
L'Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

Fabbricati
Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori (si segnala che dal 2013 il moltiplicatore dei fabbricati di categoria catastale D è incrementato a 65).

Categoria catastale	**Imu 2013**
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	**160**
B	**140**
C/3 – C/4 – C/5	**140**
A/10 e D/5	**80**
D (escluso D/5)	**65**
C/1	**55**

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/04.

Terreni agricoli
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore Imu base per i terreni è 135 mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

	Imu 2013
Terreni agricoli	**135**
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	**110**

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:
- franchigia sino ad €6.000 di valore imponibile;
- riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000 e fino ad €15.500;

- riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
- riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

Aree edificabili

Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l'Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Dichiarazione Imu

Il D.L. n.35/13 stabilisce anche un diverso termine per la presentazione della dichiarazione Imu: in luogo dei 90 giorni originariamente previsti, tale dichiarazione andrà resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Pertanto le variazioni intervenute nel corso del 2013 potranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2014; peraltro la circolare n.1/DF/13 ha precisato *che:*

> *"il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013".*

La dichiarazione Imu deve essere resa su apposito modello ministeriale.

Oggetto: IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Soggetti obbligati
Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:
- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2012 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2012 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2012 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2013;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-*septiesdecies* c.c.) nell'anno 2012.

Misura del diritto
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.0261118 del 21/12/12, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2013, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

➡ È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero.

Imprese di nuova iscrizione
Dal 1° gennaio 2013 si applicano i seguenti importi:

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	€200,00	€40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	€88,00	€18,00
Società semplici agricole	€100,00	€20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	€30,00	---

Imprese già iscritte
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro i 17 giugno 2013, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	Costi
Imprese individuali	€88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	€100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	€200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)	€200,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria
Per l'anno 2013 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:
- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a €200,00 per la sede legale, e un diritto di €40,00 per ciascuna unità locale.
- tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2012 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.
L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2013.

Aliquote in base al fatturato 2012 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un *max*. di €40.000,00)

Unità locali

- le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2013 e il codice tributo 3850;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a €110,00.

Gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di €30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€100).

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.
L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento all'assoggettabilità ad Irap dei **professionisti** si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

> *malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.*

Nel corso degli ultimi anni, la possibilità di non versare Irap è stata estesa dalla Cassazione, oltre che per quanto riguarda i professionisti, anche nei confronti di altre categorie di soggetti, in particolare:

- **agenti di commercio** e ai **promotori finanziari** (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- ***broker* assicurativi** (Cassazione, sentenza n.10851/11);
- **piccole imprese** (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Sono comunque moltissime le sentenze che vanno in tale direzione.
Tale esonero si applica con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non supera il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso	⇨	è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla	⇨	è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni.

Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli nelle pagine seguenti.

Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- ❑ professionista individuale;
- ❑ legale rappresentante dello studio associato/società semplice _____,

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2012 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

***Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per* agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Cap _____

in via _____

tel. _____ cell. _____Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- ❑ agente di commercio
- ❑ promotore finanziario
- ❑ *broker* assicurativo
- ❑ imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n.15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2012 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma

Oggetto: ENTI NON COMMERCIALI - PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA NELLE VERIFICHE DI DECADENZA DAL REGIME FORFETARIO AGEVOLATO DI CUI ALLA LEGGE N.398/91

Con la recente **circolare n.9/E del 24 aprile scorso** l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad alcuni quesiti riguardanti l'applicazione del favorevolissimo regime di cui alla Legge n.398/91, applicato dalla quasi generalità degli enti non commerciali di tipo associativo in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.
I chiarimenti, in particolare, si riferiscono alle associazioni e società di capitali sportive dilettantistiche, destinatarie di ulteriori specifiche previsioni rispetto alla generalità degli enti di tipo associativo.

Caratteristiche del regime 398/91 (in sintesi)

Il regime fiscale introdotto dalla L. n.398/91 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile (3% dei ricavi) e dell'Iva (detrazione forfetaria generale del 50%, o del 10% e 33% in alcune fattispecie particolari) nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi quali, a esempio, esonero agli effetti dell'Iva dagli obblighi di registrazione e dichiarazione.
Possono optare per l'applicazione di tale regime agevolato, per quanto rileva in questa sede, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel corso del periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a €250.000.

Le precisazioni fornite dall'Agenzia Entrate, di estremo interesse anche in considerazione delle pesanti conseguenze legate alla eventuale decadenza dal privilegiato regime forfetario, riguardano tre questioni:

1. se la mancata tenuta del particolare Registro di cui al D.M. 11/02/97 cui sono tenuti i soggetti che applicano il regime 398/91, comporti la decadenza da tale regime;
2. se la mancata tenuta del rendiconto di cui al D.M. n.473 del 26/11/99, finalizzata alla decommercializzazione dei proventi commerciali conseguiti in occasione di particolare attività, comporti l'assoggettamento a tassazione degli stessi, ancorché nella misura agevolata prevista dalla L. n.398/91;
3. se il mancato rispetto dei vincoli statutari previsti dalla lett. e) del co.18 dell'art.90 della L. n.289/02 comporti la decadenza dal regime agevolato previsto dalla L. n.398/91.

1. Mancata tenuta del Registro di cui al D.M. 11/02/97

Ai sensi dell'art.9, co.3 del DPR n.544 del 30/12/99 gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il Regime di cui alla L. n.398/91 "*devono*", fra l'altro:

"*annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo,*

l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, *con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 11 febbraio 1997, opportunamente integrato*".

Dopo aver evidenziato che il richiamato articolo 9 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. n.398/91 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del modello di cui al D.M. 11/02/97 l'Agenzia ritiene che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell'ente, con fatture e altri documenti.
In sostanza, l'ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al D.M. 11/02/97, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla L. n.398/91, sempre che sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Iva.
Solo nel caso in cui la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n.398/91, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.
Va tuttavia rilevato che la mancata osservanza dell'adempimento di cui trattasi non è privo di conseguenze: essa infatti comporta l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall'art.9, co.1 del D.Lgs. n.471/97 (sanzione che va da €1.032 a €7.746).

2. *Mancata tenuta del rendiconto di cui all'art.5, co.5 del D.M. n.473/99*

Per gli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime 398/91, l'art.25, co.2 della L. n.133 del 13/05/99 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a €51.645,69:

a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all'art.143, co.3, lett. *a*), del Tuir.

Tale disposizione agevolata è applicabile a condizione che, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per la 398/91 redigano

"un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del DPR n.600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione"

nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al citato art.25.
L'Agenzia, considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, ritiene che la mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé, l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati *ex* art.25, co.2, L. n.133/99 e non rilevati nel più volte citato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile (in tal senso, secondo la R.M. n.86/E/02, la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano di conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti).

Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili, e cioè la sanzione che va da €1.032 a €7.746.

3. *Mancato rispetto dei vincoli statutari di cui al comma 18, art.90, L. n.289/02*

In base al richiamato comma 18, art.90 della citata legge, lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l'assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio e assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.
Con C.M. n.21/E/03 l'Agenzia ha chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato co.18, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolato a essi riservato.
Posto che in sede di verifica viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all'ente – con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali – sulla base di elementi quali, a esempio, la non rituale convocazione dell'assemblea, l'assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, ecc., viene chiesto all'Agenzia di precisare se tali situazioni comportino il mancato rispetto della previsione contenuta nel citato co.18 e di conseguenza la decadenza dal regime agevolato *ex* L. n.398/91.
Nel merito l'Agenzia precisa che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (a esempio, invio di *e-mail* agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla L. n.398/91 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.
Entrando nello specifico, l'Agenzia ritiene violata la clausola della democraticità qualora si riscontrino nell'associazione elementi quali:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee a informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l'esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

In tali ipotesi l'Agenzia ritiene che l'associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici recati dalla L. n.398/91 per mancata osservanza della clausola di cui al citato art.90, co.18, lett. e), della L. n.289/02.
Su tale ultima conclusione avanzata dall'Agenzia si manifesta qualche perplessità in quanto il regime forfetario *ex* L. n.398/91 si applica, come è noto, non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, bensì anche alle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art.9-*bis* della L. n.66/92 (il mancato rispetto della richiamata clausola, dunque, non dovrebbe invalidare il regime laddove venisse comunque riscontrata la natura non lucrativa dell'ente).

Oggetto: SISMA EMILIA DEL MAGGIO 2012 - RIAPERTURA AL 15/06/2013 PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI ED ESTENSIONE A QUELLI DOVUTI FINO AL 30/09/2013

Con il Decreto Legge n.43 del 26 aprile scorso, in vigore dal 27/06/13, viene prolungato fino **al 31 dicembre 2014** lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori nelle zone di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
In particolare, all'art.6 del citato decreto viene previsto che:

- il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31/10/12 e del 19/11/12, quale data ultima di presentazione della documentazione utile per l'accesso al finanziamento di tributi e contributi, viene rideterminato **al 15 giugno 2013**;
- possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012;
- tanto i soggetti che hanno utilmente rispettato il termine ultimo del 30/09/12 quanto i nuovi soggetti che presenteranno la domanda fino al 15/6/13, possono richiedere l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti **dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013**.

Entro la data dell'11 maggio 2013 (quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) dovrà essere emanato un Provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al fine di comunicare le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

Si ricorda che in relazione alle precedenti istanze, proprio perché parte degli importi indicati nel modello erano stimati, il provvedimento direttoriale ha ammesso che, una volta presentata la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate, fosse possibile presentarne una seconda, per consentire ai soggetti interessati di adeguare l'importo del finanziamento richiesto in origine alle eventualmente mutate esigenze che si dovessero presentare in un momento successivo.
Tale secondo modello va presentato all'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intendeva disporre delle maggiori risorse finanziarie**, e dovrà essere presentato anche all'istituto di credito presso il quale è stato acceso il finanziamento originario.
Si ritiene che tali considerazioni debbano valere anche per le nuove istanze in scadenza al 15 giugno 2013. In tal senso si attende conferma dal Provvedimento direttoriale di prossima emanazione.

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO IMPRESE PER AGENTI E MEDIATORI ENTRO IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2013

A seguito del recepimento di una direttiva europea, il D.Lgs. n.59/10 ha disposto la soppressione dei ruoli e degli elenchi attivi nei Registri delle Imprese delle Camere di Commercio per:

- Agenti e rappresentanti di commercio;
- Agenti di affari in mediazione;
- Mediatori marittimi;
- Spedizionieri.

Le imprese che erano iscritte nei ruoli/elenchi alla data del 12 maggio 2012, al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea, devono inviare una apposita comunicazione telematica entro il prossimo 30 settembre 2013 contenente i dati aggiornati relativi alle sedi e alle unità locali, nonché i dati aggiornati dei soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa, utilizzando il modulo che si trova all'interno di "*ComunicaStarweb*". Se sono presenti più sedi in cui viene svolta l'attività dovrà essere indicato per ciascuna sede il preposto o il dipendente in possesso dei requisiti che consentono l'esercizio dell'attività. La mancata comunicazione porterà all'inibizione alla continuazione della attività di agente, di mediatore o di spedizioniere.

Le persone fisiche che erano iscritte in tali ruoli/elenchi alla data del 12 maggio 2012 ma che attualmente non svolgono l'attività possono iscriversi nel Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) in modo tale da mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività.

Si segnala che la scadenza originaria di tale adempimento era fissata al 12 maggio 2013 dai Decreti del 26 ottobre 2011. Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dello scorso 23 aprile 2013 ha prorogato le scadenze per l'aggiornamento dei dati degli agenti di commercio, dei mediatori, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri al 30 settembre 2013.

Oggetto: I CORRETTI LIMITI NELL'USO DEL CONTANTE

Ormai da tempo il limite di uso del contante, unitamente alle normative antiriciclaggio, è divenuto un problema per aziende e privati, non solo per la frequenza con la quale i limiti sono stati modificati ma anche perché a diverse causali corrispondono diversi limiti.
È degli ultimi giorni un'ulteriore limitazione introdotta da Banca Italia agli operatori finanziari nell'ambito della lotta al riciclaggio e terrorismo: l'uso delle banconote di grande taglio, ovvero i tagli da €200 e €500 (banconote da considerarsi "a rischio"), per movimentazioni superiori ai €2.500.
Riteniamo opportuno riepilogare di seguito lo stato attuale dei fatti distinguendo i limiti nell'uso del contante dai limiti imposti dalla norma antiriciclaggio.

IMPORTO LIMITE	NORMA DI RIFERIMENTO	CASISTICA	QUANSO SI APPLICA	LIMITAZIONE DEL CONTANTE/ ANTIRICICLAGGIO
1.000,00	Art.47, D.Lgs. n.231/07	Trasferimento di contanti tra privati	Sempre	Limitazione del contante
2.500,00	Prov. Banca d'Italia del 3/4/12	Adeguata verifica della clientela per gli operatori finanziari	Quando per raggiungere importi superiori a 2.500 si usino banconote da 200 o 500 euro	Antiriciclaggio
10.000,00	Art.3, L. n.196/08	In caso di entrata od uscita del denaro dallo Stato	Ogni qual volta si entri o esca dal paese con denaro contante, al raggiungimento del limite si dovrà effettuare apposita dichiarazione in dogana	Limitazione del contante
15.000,00	Art.15, D.Lgs. n.231/07	Adeguata verifica della clientela per gli operatori finanziari		Antiriciclaggio

Oggetto: SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 22 APRILE 2013

Sono in vigore dal 22 aprile 2013 le disposizioni del Regolamento introdotto con D.M. datato 8 febbraio 2013 (e pubblicato nella G.U. n.81 del 6/4/13) che consentono la creazione di società tra professionisti (individuate con l'acronimo Stp) e di società multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali. Tale provvedimento è stato emanato in applicazione delle disposizioni contenute nella L. n.183/11 che all'art.10 ha previsto la riforma degli ordini professionali e l'introduzione delle società tra professionisti.
Sotto il profilo degli adempimenti è possibile individuare la seguente sequenza:

1. la Stp si iscrive al Registro Imprese tenuto presso la Cciaa come società inattiva;
2. la Stp si iscrive nell'albo tenuto dall'ordine/collegio di appartenenza;

il legale rappresentante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica deve richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese.
Nonostante la pubblicazione del citato regolamento, tuttavia, rimangono ancora non definire con provvedimenti ufficiali le disposizioni di carattere tributario e previdenziale che risulteranno applicabili a queste nuove fattispecie.
Dai primi orientamenti ufficiosi emersi dall'Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale e previdenziale delle Società tra Professionisti (Stp) non risulterà dissimile da quello attualmente previsto per le associazioni professionali:

- la fattura emessa dalle Stp verrà assoggettata al contributo integrativo previdenziale (a esempio, 4% se si parla di dottori commercialisti ed esperti contabili) mentre i compensi verranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 20% laddove il cliente rivesta la qualità di sostituto d'imposta;
- con riferimento alla figura del socio professionista, l'utile prodotto dalle Stp ripartito tra i predetti soci verrà qualificato reddito di lavoro autonomo con conseguente assoggettamento dello stesso a contributi previdenziali soggettivi;
- con riferimento alla figura del socio non professionista (caratteristica delle Stp rispetto alle tradizionali associazioni professionali) occorrerà ulteriormente distinguere tra:
 - soggetto non imprenditore: rimane la qualifica di reddito di lavoro autonomo con applicazione dell'Irpef;
 - soggetto imprenditore: il reddito o la perdita ritraibili dalla partecipazione nella Stp verrà cumulato al reddito d'impresa dell'imprenditore secondo le ordinarie regole di trasparenza fiscale.

Come accennato in precedenza, tali aspetti, così come le altre caratteristiche legate ai nuovi soggetti introdotti dalla L. n.183/11, dovranno essere confermate da chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia Entrate, di cui vi daremo conto non appena pubblicati.

Oggetto: LA RICHIESTA DELL'ESTRATTO CONTO DEBITORIO AD EQUITALIA PER LA VERIFICA DELLE ISCRIZIONI A RUOLO SCADUTE

Dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione orizzontale mediante l'utilizzo nel modello F24 di crediti relativi alle imposte erariali (Irpef, Ires, Iva ed Irap) qualora esistano debiti iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a €1.500: per effettuare la compensazione è necessario procedere preventivamente al pagamento dei ruoli scaduti. Nessun vincolo è, invece, previsto per le compensazioni verticali.

La richiesta dell'estratto conto debitorio ad Equitalia

In presenza di ruoli scaduti che fanno scattare il divieto alla compensazione orizzontale dei crediti erariali mediante il modello F24, è opportuno che ciascuna impresa verifichi la propria posizione debitoria con Equitalia.

Al fine di verificare la posizione debitoria di ciascuna impresa con Equitalia, è consigliabile richiedere un estratto conto con una delle seguenti tre modalità di richiesta:

- l'abilitazione telematica all'Estratto conto *online*;
- la richiesta cartacea presentandosi allo sportello della sede territorialmente competente;
- l'invio mediante mail della richiesta direttamente dal sito web di Equitalia.

Le prime due richiedono una autenticazione telematica con la procedura di rilascio delle *password* di accesso all'Estratto conto *online* oppure la richiesta della propria posizione debitoria recandosi personalmente presso gli sportelli della sede di Equitalia competente per territorio. Da qualche tempo Equitalia offre anche una ulteriore modalità, più semplice, per la richiesta dell'estratto conto debitorio da parte di una impresa o di una persona fisica: accedendo al *link* https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/inclusi/mappa_italia.html?rurl=/equitalia/opencms/it/contatti/index.html è possibile inviare una mail al servizio contribuenti della provincia di competenza alla quale allegare una autocertificazione e il documento di identità da parte del legale rappresentante della società interessata al rilascio dell'estratto conto. Entro 5 giorni dalla richiesta l'agente della riscossione risponde con una mail con la quale richiede il riconoscimento della persona giuridica intestataria della posizione fiscale e, una volta effettuato il riconoscimento, allega l'estratto conto debitorio ovvero una comunicazione della mancata esistenza di carichi pendenti.

La verifica della soglia di €1.500 per il divieto alle compensazioni

I contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione i crediti relativi ad imposte dirette (Irpef ed Ires), Addizionali, Irap ed Iva devono preventivamente procedere al pagamento o alla compensazione dei ruoli scaduti, se di ammontare complessivo (comprensivo degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione) eccedente l'importo di €1.500. La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali è in atto una sospensione.

Laddove gli importi a ruolo siano rateizzati l'Agenzia delle Entrate ha precisato come opererebbe l'eventuale mancato pagamento di una o più rate; in particolare:

- se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l'importo della rata non onorata concorrerebbe al fine del

computo del raggiungimento della soglia di €1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera €1.500, non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione;

- se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - verrebbe meno il beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile; ai fini della verifica del superamento dei €1.500 concorrerebbe l'intero importo residuo del debito non pagato.

La compensazione nel modello F24 Accise dei ruoli scaduti

Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad €1.500) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22 febbraio 2011, mediante l'indicazione del codice tributo RUOL istituito dalla Risoluzione n.18/11. Equitalia ha previsto un modello da utilizzare per comunicare all'Agente della riscossione la compensazione del debito iscritto a ruolo, nel caso in cui siano presenti più cartelle diverse, in quanto nella compilazione del modello F24 Accise non è prevista l'indicazione del numero della cartella compensata. La dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione del pagamento, disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it/Modello_compensazione_art__31_online.pdf, va presentata:

- entro 3 giorni dall'avvenuta compensazione, nel caso di presentazione del modello F24 Accise tramite banche, poste o mediante il canale Entratel;
- contestualmente, nel caso di presentazione del modello F24 Accise direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione.

Nel caso in cui vi sia una sola cartella di pagamento notificata al contribuente, non è obbligatoria la presentazione del modello ad Equitalia, in quanto il pagamento (parziale o totale del debito complessivo) effettuato con l'indicazione del codice tributo RUOL verrà attribuito naturalmente dall'Agente della riscossione all'unica cartella di pagamento esistente (indipendentemente dal fatto che la stessa sia scaduta o meno).

Esempio di applicazione della normativa

La società Alfa Srl ha ricevuto nell'anno 2011 un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'acquisto di un terreno edificabile avvenuto nell'anno 2008. L'avviso viene considerato legittimo da parte degli amministratori della società Alfa Srl, ma non viene effettuato il pagamento. Il 30 gennaio 2013 viene notificato il ruolo col quale vengono richieste le imposte presenti nell'avviso di liquidazione, gli interessi, le sanzioni nella misura del 30% dell'imposta non versata, i compensi di riscossione e i diritti di notifica della cartella. L'importo complessivo da pagare entro il termine ultimo dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella è di €6.045. Non vi sono altri debiti iscritti a ruolo scaduti e non viene effettuato il pagamento cosicché il ruolo diventa scaduto.

Dalla liquidazione del modello Unico 2013 emerge un credito Ires dal periodo di imposta 2012 per €12.800 e nessun versamento dovuto a titolo di acconto Ires per il 2013. Gli amministratori della società Alfa SRL, non potendo utilizzare il credito Ires in compensazione con il debito Iva mensile, decidono di compensare l'importo iscritto a ruolo di €6.045 nel modello F24 Accise utilizzando parzialmente il credito Ires per €6.045 e liberando la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale per i residui €6.755 di credito Ires.

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
2003	0101	2012		6.045,00

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

Ente	Prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	Anno di riferim.	Importi a debito versati
R	M N	RUOL				6.045,00

Occhio alle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO 2013 AL 15 GIUGNO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio 2013 al 15 giugno 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 del DL 70/2011.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI	
11 giugno	▪ **Registro telematico gas fluorurati** Scade oggi l'obbligo di iscrizione al Registro telematico gas fluorurati per tutte le "imprese e persone" che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

SCADENZE FISSE	
15 maggio	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

16 maggio

- **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

- **Versamenti Iva trimestrali**

I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2013, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.

- **Modello 730/2013 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

In considerazione della proroga approvata nei giorni scorsi, scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

- **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di aprile. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2012, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la terza rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

- **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti**

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2013 (primo trimestre).

- **Versamento del premio Inail**

Scade oggi, per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2012 e all'acconto 2013, così come risulta dall'autoliquidazione.

16 maggio	▪ **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ▪ **ACCISE - Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. ▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.
20 maggio	▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
23 maggio	▪ **Reti di imprese** Scade oggi il termine per presentare la comunicazione, esclusivamente telematica, dei dati per la fruizione dei vantaggi fiscali.
27 maggio	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.
31 maggio	▪ **Comunicazione *Black list* – mensile** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list"* scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente. ▪ **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. ▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/13.

	▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. ▪ **Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2013** In considerazione della proroga approvata nei giorni scorsi, diviene oggi l'ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del mod.730 e del prospetto di liquidazione mod.730-3.
15 giugno	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.